

**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO****SEDE DI ROMA****Ricorso****con richiesta di misure cautelari collegiali ex art. 55 c.p.a.****nell'interesse**

del **Dott. Salvatore Maniga** (C.F. MNGSVT88P10I452W), nato a Sassari il 10.09.1988, ivi residente, alla Via Oriani n. 30/A, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, in forza di procura speciale rilasciata su documento cartaceo separato, del quale è stata estratta copia per immagine autenticata con firma digitale notificata in uno presente ricorso, dall'avv. Saverio Siniscalchi del Foro di Nola (C.F. SNSSVR70L01F839V – p.e.c. saverio.siniscalchi@avvocato.it), dall'avv. prof. Maurizio Onza del Foro di Roma (C.F. NZRMRZ77T01H501D – p.e.c. maurizioonza@ordineavvocatiroma.org), e dall'avv. Marco Giorgi del Foro di Roma (C.F. GRGMRC83A08H501B – p.e.c. marcogiorgi@ordineavvocatiroma.org), con i quali elegge domicilio digitale al recapito di p.e.c. saverio.siniscalchi@avvocato.it e domicilio fisico nello studio di Roma, Via delle Quattro Fontane n. 16 (Andersen Italia)

**contro**

il **Ministero della Giustizia** (C.F. 97591110586), in persona del Ministro p.t. Dott. Carlo Nordio, con sede in Roma, alla Via Arenula n. 70, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura generale dello Stato, con sede in Roma, alla Via dei Portoghesi, n. 12, p.e.c. ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it estratta in data odierna dal pubblico registro ReGIndE (Registro generale degli indirizzi elettronici gestito dal Ministero della Giustizia)

**- resistente****nonché nei confronti**

del Dott. **Jacopo Aggio** (C.F. GGAJCP84D26G224Q), nato a Padova il 26.04.1984, ivi residente, alla Via Fonderia n. 10/B, p.e.c. jacopoaggio@pec.ordineavvocatitreviso.it, estratta in data odierna dal pubblico registro ReGIndE;

del Dott. **Vittore Francesco Maria Corvaja** (C.F. CRVVTR85L26C351N), nato a Catania il 26.07.1985, residente in Milano, al Viale Umbria n. 36, p.e.c. vittorefrancescomaria.corvaja@milano.pecavvocati.it, estratta in data odierna dal pubblico registro ReGIndE;

- **controinteressati**

**avverso e per l'annullamento, previe misure cautelari ex art. 55 c.p.a.**

del verbale n. 220 del 12.12.2023 del Ministero della Giustizia, Dipartimento per gli Affari di Giustizia, Direzione Generale degli Affari Interni, Commissione esaminatrice del concorso a 400 posti di notaio di cui al D.D. 13.12.2022, con il quale il ricorrente è stato dichiarato non idoneo, ai sensi dell'art. 11, comma 6, d. lgs. 166/2006, nonché, ove lesivi degli interessi del ricorrente, di ogni altro atto precedente, successivo, conseguente e/o consequenziale, ancorché non cognito, compresa l'elencazione dei candidati dichiarati ammessi agli orali, pubblicata in data 03.07.2024, nella parte in cui non contiene il nominativo del Dott. Salvatore Maniga, e la relativa approvazione.

### **I - Fatto**

1. Il Dott. Maniga ha partecipato al concorso a 400 posti di notaio di cui al D.D. 13.12.2022, pubblicato nella G.U. n. 99 del 16 dicembre 2022 - 4a serie speciale - concorsi ed esami [**Doc. 01**].
2. Le tre tracce estratte per le prove scritte concernevano rispettivamente:



a. **un atto *inter vivos* di diritto civile** (“I due fratelli Primo e Secondo, entrambi coniugati in regime di comunione legale, hanno ricevuto con atto di donazione, a rogito del dott. Romolo Remo, notaio in Roma, in data 25/5/2015, in parti eguali tra loro dai genitori Mevio e Filana, due fabbricati (A e B), ciascuno con annessa corte pertinenziale, siti in Roma, via Gioberti nn. 5 e 7, mentre il fratello Terzo non ha ancora ricevuto alcunché.

Ancora in vita i genitori, Primo e Secondo hanno proceduto a dividere i beni donati, con atto del medesimo notaio, del 12/5/2022, con attribuzione a ciascuno di un fabbricato con annessa corte pertinenziale.

Nell’atto di divisione, a rogito del medesimo notaio, per mera dimenticanza, non è stato indicato il titolo edilizio abilitativo della costruzione del fabbricato assegnato a Primo (titolo edilizio correttamente enunciato nella donazione).

Si dà atto che:

1) era stata costituita da Primo ipoteca volontaria sulla propria quota indivisa, rogito del notaio Romina Romoli;

2) in sede di divisione era stata costituita una servitù di passaggio, a favore del bene assegnato a Secondo e a carico del bene assegnato a Primo, in previsione della realizzazione di un fabbricato da edificare sull’area pertinenziale del fabbricato di Secondo.

Nella divisione era stato convenuto un conguaglio in danaro a favore di Primo e a carico di Secondo, già corrisposto in sede di divisione. In relazione a tale divisione sono state curate tutte le formalità di legge.

Secondo intende alienare a Sempronio (sordomuto, ma capace di leggere e scrivere) il bene a lui assegnato e la moglie di Secondo è disponibile ad intervenire nel relativo atto.

Anche il fratello Terzo è disponibile ad intervenire nel relativo atto, pur senza prestare garanzia di alcun tipo, qualora possa tutelare l’acquirente contro eventuali azioni che Terzo potrebbe esperire in futuro.

L’acquirente intende acquistare l’appartamento solo a condizione che:



1) la divisione stipulata l'anno precedente risulti valida ed efficace;  
2) sia tutelato dalle conseguenze di eventuali future azioni promosse nei suoi confronti da Terzo.

Inoltre Sempronio intende essere garantito sulla servitù come sopra costituita sul fondo oggetto della presente vendita e che il prezzo pagato venga consegnato a Secondo solo dopo che il notaio abbia verificato l'inesistenza di preesistenti formalità pregiudizievoli gravanti sul bene in oggetto, prima della trascrizione della vendita.

Al riguardo Secondo e Sempronio sono d'accordo che se dovessero risultare formalità pregiudizievoli, da un lato le somme versate saranno restituite dal notaio a Sempronio e, dall'altro, la proprietà ritornerà alla parte venditrice.

Il candidato, assunte le vesti del dott. Romolo Romani, notaio in Roma, con studio in Roma alla via Aurelia n.619, adegui la volontà delle parti e rediga il relativo atto. Nella parte teorica illustri le soluzioni adottate e tratti della divisione, con particolare riguardo alla natura del conguaglio anche in riferimento al regime patrimoniale tra i coniugi; dell'omessa menzione dei titoli edilizi comunque esistenti; di eventuali garanzie da prestare all'acquirente di immobili di provenienza donativa; della servitù per vantaggio futuro.") [Doc. 02];

b. **un atto mortis causa** ("TIZIO, noto scrittore, preoccupato per la propria salute, si reca presso lo studio del Notaio Romolo Romani per disporre del proprio ingente patrimonio per il tempo in cui avrà cessato di vivere.

Espone al Notaio che:

1. intende lasciare a MARCO, con il quale si è unito civilmente nel 2018, l'azienda agricola di famiglia in modo da permettergli di trascorrere serenamente i successivi anni della sua vita, con la precisazione che alla morte di questi l'azienda sarà devoluta a CAIO, figlio minorenni del testatore;



2. *intende istituire erede universale il figlio CAIO e assegnare all'altro suo figlio MEVIO, primogenito, la somma di euro 100.000, escludendo in via definitiva che questi possa acquisire ogni e qualsiasi altro vantaggio in dipendenza della sua successione;*

3. *intende attribuire alla sua ex moglie LUCILLA, da cui ha da tempo divorziato, i diritti patrimoniali d'autore sulle sue opere letterarie che al momento della sua morte risulteranno già pubblicate;*

4. *intende affidare la gestione dell'intero compendio ereditario al suddetto MARCO fino al raggiungimento della maggiore età del figlio CAIO e, possibilmente, fino al compimento del venticinquesimo anno di età di questi;*

5. *intende revocare la designazione del beneficiario della polizza assicurativa sulla vita da lui stipulata con la compagnia di assicurazione Alfa S.p.A.;*

6. *vuole venga continuato il rapporto di lavoro subordinato con il fedele collaboratore dell'azienda agricola SEMPRONIO;*

7. *intende lasciare al caro amico FILANO la sua biblioteca, nonché tutti i suoi documenti analogici e digitali, oltre alla sua corrispondenza cartacea ed elettronica, anche con riguardo ai diritti patrimoniali e non patrimoniali;*

8. *inoltre, considerato che TIZIO ha ricevuto in legato da oltre trenta anni il diritto di usufrutto vitalizio sull'appartamento in Roma, via Flaminia n. 10, ove attualmente abita, la cui nuda proprietà è stata attribuita all'istituita Confraternita 'I Fratelli dell'Utopia', la quale ha rinunciato all'eredità, intende ora lasciare la suddetta abitazione a MARCO, affinché questi continui a godere, indisturbato, l'appartamento, così come goduto da esso TIZIO.*

*Il candidato, assunte le vesti del notaio Romolo Romani, con studio in Roma, via Aurelia 619, rediga il testamento pubblico di TIZIO, adeguandolo, ove necessario, alle norme inderogabili di legge e motivi le soluzioni adottate, trattando nella parte teorica tutti gli istituti giuridici inerenti alle disposizioni testamentarie e, in particolare, il legato in sostituzione di*



legittima, la scissione tra titolarità e gestione del compendio ereditario, la successione e accessione nel possesso e il legato di genere.” [Doc. 03];

c. **un atto inter vivos di diritto commerciale** (“Tizio, Presidente del Consiglio di Amministrazione della Alfa srl, operante nel settore degli investimenti immobiliari, con sede in Roma e con capitale sociale di euro 800.000 interamente versato, richiede al Notaio Romolo Romani di assistere all’assemblea dei soci, regolarmente convocata, e gli espone quanto segue:

- i signori Primo, Secondo e Terzo sono gli attuali unici ed esclusivi soci della società ed il capitale sociale di euro 800.000 spetta per euro 320.000 ciascuno ai soci Primo e Secondo e per euro 160.000 al socio Terzo;

- lo statuto vigente prevede che la società possa essere amministrata esclusivamente da un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri e con durata triennale;

- dal bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2022, regolarmente approvato dall’assemblea dei soci, emerge una perdita di esercizio di euro 400.000;

- dal bilancio medesimo e dalle scritture contabili della società si evince che la società dispone di una riserva volontaria per utili non distribuiti di euro 100.000, che la riserva legale ammonta ad euro 100.000 e che i soci hanno effettuato in misura proporzionale alle quote possedute un finanziamento alla società per complessivi euro 250.000;

- la società, nonostante la vigente normativa che consente la sterilizzazione delle perdite, intende ripianare la perdita risultante dal bilancio, utilizzando per quanto possibile le poste sopra indicate;

- la società inoltre, al fine di dotarsi di cospicui mezzi finanziari necessari per dare il via ad un nuovo programmato investimento immobiliare, intende aumentare il capitale sociale di euro 800.000 senza sovrapprezzo e, stante la indisponibilità dichiarata dagli attuali soci ad effettuare nuovi rilevanti conferimenti in denaro, come consentito dallo statuto sociale intende riservarlo al sig. Mevio, noto imprenditore operante nel settore immobiliare, che si è dichiarato interessato e che a tal fine è stato invitato ed è presente in assemblea;



- Mevio ha dichiarato di essere disponibile a sottoscrivere integralmente il progettato aumento ed a liberarlo in denaro contestualmente alla sottoscrizione, chiedendo nel contempo di apportare alcune modifiche al vigente statuto sociale essenzialmente finalizzate: a) a modificare l'attuale regime di circolazione delle partecipazioni sociali, per subordinarne il trasferimento al mero gradimento dell'organo amministrativo; b) ad attribuirgli il diritto particolare di nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione; c) a prevedere, ove possibile, che il Consiglio di Amministrazione possa validamente riunirsi anche in mancanza di formale convocazione;

- inoltre, poiché a seguito della sottoscrizione da parte sua del progettato aumento, il capitale sociale risulterebbe ripartito tra due gruppi sociali paritari (uno costituito dagli attuali soci e l'altro costituito da lui stesso) con conseguente rischio di futuri stalli decisionali, Mevio vorrebbe che nello statuto fossero inserite opportune clausole idonee a prevenirli e/o a risolverli;

- infine Mevio vorrebbe che la società, previa le necessarie modifiche al vigente statuto, facesse anche ricorso a capitale di rischio mediante emissione di titoli di debito fino a concorrenza dell'importo massimo di euro 1.000.000, per la durata massima di cinque anni e con rendimento annuo non inferiore al 3% e non superiore al 6%.

Il candidato, assunte le vesti del Notaio Romolo Romani, con studio in Roma, Via Aurelia n. 619, acquisita la documentazione ritenuta necessaria, rediga il verbale di assemblea, in data successiva alla chiusura dei lavori assembleari, apportando le conseguenti modifiche agli articoli dello statuto interessati ed inserendo nella verbalizzazione il solo testo di essi; motivi le soluzioni adottate ed illustri compiutamente gli istituti giuridici richiamati.".

3. Il candidato Dott. Maniga ha redatto e consegnato, nelle date del 24, 25 e 26 maggio 2023, i tre elaborati scritti [Doc. 05 – Doc. 06 – Doc. 07].

4. In data 03.07.2024 è stato pubblicato, sul sito Internet del Ministero della Giustizia [Doc. 08], l'elenco dei candidati idonei [Doc. 09], tra i quali non è ricompreso



l'odierno ricorrente, il quale ha così appreso in tal modo di essere stato dichiarato non idoneo.

5. Il Dott. Maniga, in data 08.07.2024 ha dunque estratto telematicamente copia dei propri elaborati, di quelli dei candidati ammessi e del verbale della Commissione del concorso n. 220 del 12.12.2023 con il relativo allegato A [**Doc. 10**].

Il verbale dà atto dell'attività di correzione degli elaborati del ricorrente (candidato n. 526) e degli esiti della stessa.

La Commissione, dopo aver letto i primi due elaborati, in entrambi i casi "*non rilevando le ipotesi di cui al comma 7 dell'art. 11 del d.lgs. 166/2006*", all'esito della correzione del terzo elaborato (atto *inter vivos* di diritto commerciale) ha dichiarato il candidato Maniga **non idoneo**, per le ragioni che verranno testualmente riportate e contestate nel paragrafo che segue.

## **II – Premessa in diritto**

1. Come è noto, le tre prove scritte del concorso per la nomina a notaio hanno a oggetto un atto di ultima volontà e due atti tra vivi, il primo di diritto commerciale, il secondo di diritto civile (art. 6 D. Lgs. 24.04.2006, n. 166).

Oltre a redigere ciascun atto, secondo la traccia assegnata, il candidato deve anche esporre i principi attinenti agli istituti giuridici relativi all'atto stesso (art. 6, II comma, D. Lgs. cit.).

2. La commissione di concorso si divide quindi nella composizione prevista dall'articolo 5, comma 5, D. Lgs. cit. (tre sottocommissioni composte di cinque membri, presiedute rispettivamente dal presidente, dal vicepresidente e da uno dei magistrati di cui alla lettera c) del comma 1, scelto dal presidente), ciascuna delle quali procede poi alla correzione di una parte degli elaborati, attribuendo conclusivamente



a ciascun candidato un giudizio complessivo di “idoneità” o di “non idoneità” (art. 11 D. Lgs. cit.).

3. Se “dalla lettura del primo o del secondo elaborato emergono nullità o gravi insufficienze, secondo i criteri definiti dalla commissione ... la sottocommissione dichiara non idoneo il candidato senza procedere alla lettura degli elaborati successivi” (art. 11, VII comma, D. Lgs. cit.).

4. “Il giudizio di non idoneità è sinteticamente motivato con formulazioni standard, predisposte dalla commissione quando definisce i criteri che regolano la valutazione degli elaborati” (sempre art. 11, VII comma, D. Lgs. cit.).

5. Prima di entrare nel merito delle doglianze del ricorrente, va in generale evidenziato che, se è vero che il giudizio della Commissione in sede di correzione degli elaborati è caratterizzato da un’ampia discrezionalità tecnica, la quale limita il sindacato di legittimità del Giudice amministrativo, è pur vero che il sindacato sugli apprezzamenti tecnici dell’Amministrazione non può essere limitato al mero controllo formale ed estrinseco dell’iter logico seguito dalla Commissione, ma deve consistere in una verifica diretta dell’attendibilità delle operazioni tecniche, sotto il profilo della loro correttezza, sia sotto il profilo del criterio tecnico che sotto quello del procedimento applicativo (Cfr., *ex plurimis*, C.d.S., Sez. V, 01.04.2011, n. 2016).

6. In concreto, il limite del potere di verifica del Giudice amministrativo varia in relazione alla natura della valutazione cui si riferisce, nel senso che le valutazioni operate dalla Commissione sono sindacabili dal giudice amministrativo quando, come nel caso che ci occupa, sussistano elementi idonei ad evidenziare uno sviamento logico, veri e propri errori di fatto e contraddittorietà *ictu oculi* rilevabili (cfr. *ex plurimis* C.d.S., Sez. IV, 02.03.2011, n. 1350; C.d.S., 03.12.2010, n. 8504; C.d.S., 09.09.2009, n. 5406; C.d.S., 29.02.2008, n. 774; C.d.S., 22.01.2007, n. 179).



7. Da quanto sinora esposto deriva che la regola generale dell'insindacabilità del giudizio della Commissione da parte del Giudice amministrativo viene meno allorquando tale giudizio sia viziato da un chiaro travisamento di fatto, ovvero da profili di palese illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà, incompletezza, incongruenza, contraddittorietà, o da chiari errori di diritto, emergenti dalla stessa documentazione, tali da configurare un eccesso di potere e, conseguentemente, la falsa applicazione dei criteri di correzione e delle norme che presidiano la dichiarazione di non idoneità dei candidati: in presenza di tali profili, il Giudice amministrativo che accogliesse il ricorso non entrerebbe comunque nel merito della valutazione, proprio per via della loro evidenza (C.d.S., IV, 27.11.2008, n. 5862; C.d.S., 17.01.2006, n. 172; C.d.S., 22.09.2005, n. 4989).

8. È infine opportuno evidenziare che **nell'ambito dei giudizi aventi ad oggetto l'esclusione da un concorso pubblico, non sono individuabili dei controinteressati lesi dal provvedimento di esclusione, tenuto conto che in quel momento la procedura selettiva non è ancora conclusa e non è dato individuare quali soggetti avrebbero a che dolersi dell'eventuale annullamento del relativo provvedimento.** Infatti, prima della formazione della graduatoria definitiva, non sono configurabili controinteressati in senso tecnico, atteso che in tale fase del procedimento concorsuale non sono rinvenibili situazioni soggettive di interesse protetto in posizione antagonista rispetto a chi contesta la sua esclusione dal concorso, che potrebbero essere lese dall'accoglimento del ricorso (Cfr. T.A.R. Lazio Roma, sez. I Q, 28.07.2023 n. 12827; C.d.S., Sez. II, 04.04.2023, n. 3445; C.d.S., Sez. III, 27.04.2022, n. 3342, in cui si legge).

9. È stato, infatti, precisato che *“a fronte di un provvedimento di esclusione da una procedura concorsuale, impugnato prima della formazione della graduatoria e della nomina dei vincitori, non è ravvisabile la qualità di controinteressato in capo ai candidati*



*ammessi, posto che essi non sono portatori di interesse tutelabile a confrontarsi con una platea più ristretta di candidati” (C.d.S., Sez. II, 24.12.2021, n. 8578).*

**10.** Nel procedimento concorsuale l’insussistenza di controinteressati si verifica quando, come nel caso di specie, l’impugnazione sia proposta anteriormente all’adozione della graduatoria definitiva; diversamente dal caso in cui l’impugnazione avvenga successivamente all’emanazione dell’atto conclusivo del procedimento, in cui il ricorso deve essere, invece, notificato – ai fini della sua ammissibilità – ad almeno un controinteressato, ex art. 41, comma 2, c.p.a.

In altri termini, la cesura che impone al ricorrente, ai fini dell’ammissibilità del ricorso, di procedere alla notifica ad almeno uno dei controinteressati è l’avvenuta approvazione della graduatoria definitiva nel momento in cui il ricorso viene notificato.

**11.** Fermi i noti principi appena richiamati, va altresì rilevato che nel caso di specie, a fronte di 400 posti disponibili, gli ammessi agli orali sono stati solo 290, e che la domanda del ricorrente è volta alla declaratoria di illegittimità (nei limiti della posizione di parte ricorrente) del giudizio di non idoneità e di conseguente esclusione dagli orali, con ciò che ne consegue in termini di mera ammissione alle prove concorsuali in aggiunta – e non in alternativa – rispetto agli altri candidati, che ben potrebbero essere tutti, all’esito delle prove orali, nominati notai, senza che a ciò osti la posizione del ricorrente, la cui eventuale ammissione agli orali e l’eventuale superamento degli stessi non pregiudicherebbe nessuno degli altri concorrenti.

Al momento della notificazione del presente ricorso non solo non è stata approvata la graduatoria finale, ma non sono neppure iniziate le prove orali, che, come provato dal Doc. 08, avranno inizio solo il 02.09.2024.



12. Ad ogni buon conto, per mero tuziorismo, il presente ricorso viene notificato ai Dott.ri Jacopo Aggio e Vittore Francesco Maria Corvaja, entrambi ammessi alle prove orali, come si evince dalla relativa elencazione [Doc. 09].

### III – Motivi di ricorso.

Primo motivo - Falsa applicazione di legge (art. 11 comma 7 D. Lgs. 166/2006). Eccesso di potere per difetto del presupposto, motivazione errata, errore di fatto, illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà, incompletezza, incongruenza e contraddittorietà, nella parte in cui la Commissione ha ritenuto il candidato Dott. Maniga “non idoneo” per aver redatto l’atto *inter vivos* di diritto commerciale “senza asseverare di aver partecipato personalmente all’assemblea”.

1. Nel verbale di correzione n. 220 del 12.12.2023, gli elaborati del candidato n. 526, poi identificato con il ricorrente Dott. Maniga, sono stati oggetto dei rilievi che di seguito, in questo paragrafo e nei successivi, si andranno a riportare e che saranno tutti analiticamente contestati.

2. La Commissione, dopo aver letto i primi due elaborati, in entrambi i casi “non rilevando le ipotesi di cui al comma 7 dell’art. 11 del d.lgs. 166/2006”, all’esito della correzione del terzo elaborato (atto *inter vivos* di diritto commerciale) ha dichiarato il candidato Maniga **non idoneo**.

3. In particolare, la Commissione ha dichiarato inidoneo il candidato in quanto l’elaborato relativo alla III traccia conterrebbe “la seguente nullità”, rilevante ai sensi del comma 7 del D. Lgs. 166/2006: “l’elaborato è gravemente insufficiente per incompletezza dell’atto, consistita: (INTER VIVOS COMMERCIALE) a) il candidato redige l’atto senza asseverare di aver partecipato personalmente all’assemblea; ...”.

4. Preliminarmente va evidenziato che il ruolo del notaio nella verbalizzazione assembleare viene definito dalla dottrina un “controllo di legalità e non



*di merito*" strumentale alla redazione del resoconto dei fatti assembleari e, se del caso, alla verifica dell'esistenza delle condizioni per l'iscrizione al Registro delle Imprese.

Il Notaio tenuto a verbalizzare l'assemblea – in quanto chiamato non già ad accertare una dichiarazione di volontà promanante da singole parti, ma a rappresentare un processo di formazione collegiale della volontà – deve rappresentarne lo svolgimento in termini di assoluta imparzialità, completezza e trasparenza.

Il compito di informazione e consiglio - che pur costituisce uno dei punti più qualificanti della funzione notarile - deve, nella verbalizzazione, ritrarsi, per non interferire con il libero gioco nel dibattito tra gli interessati in un atteggiamento di osservazione scrupolosa ma passiva.

Tant'è vero che nella redazione dello statuto delle società o nell'inserimento di nuovi e ulteriori articoli nello stesso, il notaio si limita a riportare (con i dovuti adeguamenti) i testi e i contenuti decisi e voluti dall'assemblea.

5. Tanto premesso in linea generale, il rilievo secondo cui *"il candidato redige l'atto senza asseverare di aver partecipato personalmente all'assemblea"* è viziato da eccesso di potere per travisamento di fatto, illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà, contraddittorietà ed incongruenza, con conseguente falsa applicazione di legge (art. 11 comma 7 del D. Lgs. 166/2006).

Va infatti rilevato che nessuna norma prevede che il notaio debba espressamente, nel verbale assembleare compiere una simile *"asseverazione"* (termine, peraltro, del tutto improprio) e che, se proprio si volesse parlare di *"asseverazione"* circa la presenza del notaio in assemblea, essa è *in re ipsa* contenuta dalla firma e dal sigillo del notaio, che, in quanto Pubblico Ufficiale, **certifica** (non *"assevera"*) che quanto riportato in atto si è effettivamente verificato in sua presenza (altrimenti si sarebbe in presenza di un falso in atto pubblico!).



6. Se poi si considera quanto sopra riportato circa il ruolo del notaio nella redazione del verbale assembleare, l'eccezione manca delle sue fondamenta.

**Nel caso di specie il candidato oggi ricorrente ha utilizzato, nella redazione dell'atto, espressioni ("do atto di quanto segue...", "preliminarmente l'assemblea autorizza il Presidente a trattare unitariamente gli argomenti posti all'ordine del giorno...", "indi il presidente ha accertato e io Notaio trascrivo..." ecc.) che sono inequivocabilmente indicative della partecipazione del Notaio in Assemblea.**

7. Se è vero che "verbalizzare" significa "tradurre in forma scritta quanto espresso oralmente dinanzi al verbalizzante" e che il verbale è "atto senza parti", risponde ad un elementare criterio logico ritenere che il notaio non possa verbalizzare che ciò che si è verificato in sua presenza, e d'altro canto anche nei verbali "contestuali" non si "assevera" mai la presenza del notaio in assemblea, perché la stessa è scontata.

8. Risulta altresì evidente la contraddittorietà tra il provvedimento di esclusione adottato nei confronti del ricorrente e l'ammissione di altri concorrenti che, allo stesso modo, hanno redatto il verbale assembleare senza espressamente "asseverare" la presenza del Notaio.

**A titolo meramente esemplificativo, si evidenzia:**

a. che il candidato n. 458, nel redigere l'elaborato relativo alla terza traccia [Doc. 11], non ha dato atto espressamente della presenza del notaio in assemblea; ciò nonostante, l'elaborato è stato giudicato idoneo con punti 35/50 ed il medesimo candidato figura tra gli ammessi alle prove orali, al n. 263 della relativa elencazione [Cfr. Doc. 09];

b. che il candidato n. 214, nel redigere l'elaborato relativo alla terza traccia [Doc. 12], non ha dato atto espressamente della presenza del notaio in assemblea; ciò nonostante, l'elaborato è stato giudicato idoneo con punti 35/50 e lo



stesso candidato figura tra gli ammessi alle prove orali, al n. 241 della relativa elencazione [Cfr. Doc. 09].

9. Appare evidente ed insanabile la contraddittorietà in cui la Commissione è caduta nel momento in cui ha ritenuto che la medesima circostanza di fatto (mancata espressa indicazione, nel verbale assembleare, della presenza del notaio in assemblea) giustificasse, per il candidato Maniga, addirittura il giudizio di “nullità”, rilevante ai sensi del comma 7 del D. Lgs. 166/2006, con conseguente non idoneità del ricorrente, mentre è stato ritenuto totalmente irrilevante, ad esempio, per i candidati n. 458 e 214, ammessi alle prove orali nonostante la medesima, pretesa omissione.

**Secondo motivo - Falsa applicazione di legge (art. 11 comma 7 D. Lgs. 166/2006). Eccesso di potere per difetto del presupposto, motivazione errata, errore di fatto, illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà, incompletezza, incongruenza e contraddittorietà, nella parte in cui la Commissione ha ritenuto il candidato Dott. Maniga “non idoneo” per avere, nell’atto *inter vivos* di diritto commerciale, “formulato la clausola c.d. antistallo in modo inidoneo, non consentendo di risolvere la situazione di stallo decisionale della società, in quanto a una prima proposta di acquisto da parte dei soci paritari, non corrisponde correlativamente un’analoga proposta di vendita in caso di mancata accettazione della prima.”.**

1. Il candidato Maniga ha formulato la clausola in questione negli esatti termini che seguono:

*“Per il caso di stallo decisionale il socio potrà obbligarsi mediante proposta irrevocabile di acquisto dell’intera partecipazione dell’altro socio per un corrispettivo almeno pari al valore di recesso.*



L'altro socio potrà accettare la proposta o obbligarsi a sua volta con nuova proposta" (enfasi aggiunta).

Appare evidente, già ad una prima lettura, come la Commissione sia incorsa in un chiarissimo travisamento del fatto, avendo erroneamente assunto che il candidato Maniga non abbia previsto, nella clausola antistallo, la facoltà alternativa del socio oblato di accettare la proposta di vendita oppure di obbligarsi all'acquisto, per il medesimo corrispettivo, che sia pari almeno al valore di recesso.

La svista è evidente e rilevabile *ictu oculi* dal Collegio; è dunque falsamente applicato, nel caso di specie, l'art. 11 comma 7 D. Lgs. 166/2006, non ricorrendo un'ipotesi di nullità, né di grave insufficienza.

2. È bene ricordare che la terza traccia prevedeva genericamente sul punto che *"poiché a seguito della sottoscrizione da parte sua del progettato aumento, il capitale sociale risulterebbe ripartito tra due gruppi sociali paritari (uno costituito dagli attuali soci e l'altro costituito da lui stesso) con conseguente rischio di futuri stalli decisionali, Mevio vorrebbe che nello statuto fossero inserite opportune clausole idonee a prevenirli e/o a risolverli"*.

La traccia, dunque, si limitava a richiedere la previsione, nello statuto, di una clausola di divergenza, utile al superamento dello stallo societario, senza alcuna ulteriore specificazione in merito.

3. Quella redatta dal candidato Maniga per risolvere il problema è una clausola di *buy-sell provision*, per effetto della quale viene previsto un meccanismo per il trasferimento dall'uno all'altro socio della partecipazione societaria, secondo il ben noto schema della cd. *Russian roulette* o *Savoy Clause*: verificatosi lo stallo decisionale e ricevuta un'offerta di acquisto, ad un prezzo pari almeno al valore di recesso, della propria partecipazione, il socio oblato potrà accettare o, in alternativa, obbligarsi ad acquistare a sua volta, allo stesso prezzo, la quota del socio offerente, formulando



ovviamente a tal fine una nuova proposta, che a questo punto il socio originario proponente sarà tenuto ad accettare in forza della clausola medesima.

4. Anche in questo caso, risulta altresì evidente la contraddittorietà tra il provvedimento di esclusione adottato nei confronti del ricorrente e l'ammissione di altri concorrenti che, allo stesso modo, hanno redatto la clausola in maniera assolutamente analoga, ed anzi ben più generica.

Si valuti, a titolo esemplificativo, la clausola antistallo predisposta dal candidato n. 458 [Doc. 11], il quale anzi ha omesso di indicare che il prezzo minimo di offerta dovesse essere pari quanto meno al valore di recesso (come precisato nella traccia) e ha previsto che *"I soci o il socio che riceveranno la proposta saranno tenuti a comunicare, entro e non oltre il termine di ... giorni decorrenti dalla ricezione della proposta, la loro decisione in merito all'accettazione o al rifiuto della proposta del socio o dei soci proponenti, e, in tale ultimo caso, saranno tenuti a comunicare, contestualmente, mediante raccomandata a/r, la volontà di acquistare la partecipazione del socio o dei soci proponenti"*.

5. Anche il ridetto candidato, dunque, ha omesso la specificazione che la facoltà di acquisto da parte del socio che ha rifiutato la proposta di vendita della sua quota dovesse essere esercitata allo stesso prezzo per il quale il socio oblato ha rifiutato di vendere; eppure la clausola formulata dal candidato n. 458 è stata ritenuta idonea, il suo atto, come già chiarito, ha ricevuto un punteggio di 35/50 ed il medesimo candidato figura tra gli ammessi alle prove orali, al n. 263 della relativa elencazione, mentre quella predisposta dal ricorrente, più precisa in quanto prevede l'obbligo di offerta ad un prezzo almeno pari a quello di recesso, è stata ritenuta nulla o gravemente insufficiente, con conseguente giudizio di non idoneità.

6. Emerge insomma, ancora una volta, la grave contraddittorietà della Commissione nell'applicare i criteri di correzione degli elaborati, sempre a danno del Dott. Maniga, il quale si è visto dichiarare non idoneo sulla base di criteri che non sono



stati invece applicati in maniera uniforme e coerente quando si è trattato di giudicare gli elaborati degli altri concorrenti.

**Terzo motivo - Falsa applicazione di legge (art. 11 comma 6 D. Lgs. 166/2006).**  
**Eccesso di potere per difetto del presupposto, motivazione errata, errore di fatto, illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà, incompletezza, incongruenza e contraddittorietà, nella parte in cui la Commissione ha ritenuto l'elaborato del Dott. Maniga relativo alla terza traccia (atto *inter vivos* di diritto commerciale) *"insufficiente per inadeguatezza dell'atto rispetto agli intenti e agli interessi delle parti, nei limiti consentiti dalla legge"* ed in particolare per avere il candidato formulato *"la clausola dello statuto avente a oggetto la possibilità di delibere del cda senza preventiva formale convocazione, non precisando se tale delibera possa essere presa alla unanimità, ovvero con la sola maggioranza dei relativi componenti, come teoricamente consentito in caso di conformazione della relativa disciplina a quanto previsto in ordine alle società di persone"*.**

1. La traccia della terza prova scritta prevedeva testualmente, sul punto in questione, quanto segue:

*"- Mevio ha dichiarato di essere disponibile a sottoscrivere integralmente il progettato aumento ed a liberarlo in denaro contestualmente alla sottoscrizione, chiedendo nel contempo di apportare alcune modifiche al vigente statuto sociale essenzialmente finalizzate: a) a modificare l'attuale regime di circolazione delle partecipazioni sociali, per subordinarne il trasferimento al mero gradimento dell'organo amministrativo; b) ad attribuirgli il diritto particolare di nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione; c) a prevedere, ove possibile, che il Consiglio di Amministrazione possa validamente riunirsi anche in mancanza di formale convocazione"*.



**La traccia, dunque, non prevedeva affatto che le modifiche da deliberare concernessero anche la maggioranza deliberativa del C.d.A.!**

2. Ne consegue che il rilievo secondo cui il candidato Maniga non avrebbe precisato, nel modificare lo Statuto, se le delibere del C.d.A. potessero essere adottate solo all'unanimità ovvero a maggioranza dei relativi componenti è del tutto errata, illogica, irragionevole, arbitraria ed incongruente rispetto alla traccia, e ciò è rilevabile dal Collegio *ictu oculi*, senza necessità di indebite invasioni nell'ambito di discrezionalità della Commissione di concorso.

È evidente che, dal momento che la traccia non prevedeva affatto la necessità di una modifica statutaria relativa alla maggioranza deliberativa del C.d.A., non può sensatamente affermarsi che l'elaborato sia *"insufficiente per inadeguatezza rispetto agli intenti e agli interessi delle parti"*.

Dalla traccia, infatti, non emerge nessun intento e nessun interesse delle parti finalizzato alla previsione dell'unanimità piuttosto che della maggioranza per l'approvazione delle delibere del C.d.A.; né risulta dalla traccia che Mevio abbia inteso assicurarsi in pratica un diritto di veto rispetto all'adozione delle delibere del C.d.A. (cosa che avrebbe giustificato la previsione dell'unanimità dei consensi, essendo intenzione esplicitata di Mevio quella di riservarsi il diritto particolare di nomina del Presidente del C.d.A.).

3. D'altro canto, è la stessa astratta possibilità di prevedere statutariamente che il C.d.A. possa deliberare solo all'unanimità a sollevare dubbi di contrasto con i principi di funzionamento dell'organo gestorio collegiale.

La migliore dottrina (Cfr. CALANDRA BUONAURA, *Amministrazione disgiunta e società di capitali*, 1956, 388 ss.) ha posto infatti l'accento sulla difficoltà di funzionamento del collegio che l'unanimità produce e sulla difficoltà di applicare la norma dell'art. 2392 c.c. agli amministratori assenti, dovendosi in tal caso ritenere



obbligatoria la partecipazione di tutti i componenti alle riunioni consiliari (cfr. Bonelli, *Gli amministratori di spa*, Milano, 2004, 117 ss.).

L'unanimità presenterebbe, inoltre, l'inconveniente di prestarsi a manovre ostruzionistiche di uno degli amministratori, il quale potrebbe impedire il funzionamento del consiglio anche soltanto non partecipando alla riunione.

4. In ogni caso, non meritano nessuna censura, rispetto a quanto esplicitato dalla traccia della terza prova scritta, le clausole, predisposte dal Dott. Maniga, che inseriscono nello statuto il diritto di particolare di nomina del Presidente del C.d.A. e la possibilità dell'organo gestorio di riunirsi anche in mancanza di formale convocazione, **senza ulteriori specificazioni, non richieste dalla traccia**, in ordine alla maggioranza deliberativa del C.d.A., la quale deve ritenersi rimanere quella originariamente prevista dallo statuto o, in mancanza, dalla legge (maggioranza assoluta dei presenti, ai sensi del comma 2 dell'art. 2388 c.c.).

5. Anche con riferimento alla questione in esame, risulta altresì evidente la contraddittorietà tra il provvedimento di esclusione adottato nei confronti del ricorrente e l'ammissione di altri concorrenti che hanno redatto le clausole statutarie, in stretta aderenza alla traccia, senza specificazioni in ordine alla maggioranza deliberativa del C.d.A.

Si valutino, a titolo esemplificativo, le modifiche statutarie predisposte dai candidati n. 458 [Doc. 11], n. 214 [Doc. 12], n. 54 [Doc. 13], n. 70 [Doc. 14], n. 402 [Doc. 15], n. 396 [Doc. 16] e n. 14 [Doc. 17]: **nessuno dei candidati suelencati** (ma gli esempi potrebbero continuare) **ha previsto alcunché per quanto concerne le maggioranze deliberative del C.d.A., eppure le relative clausole non sono state censurate dalla Commissione con un giudizio di insufficienza ed anzi tutti i ridetti candidati sono stati ritenuti idonei ed ammessi agli orali.**



6. **Addirittura, il candidato n. 396 ha completamente omesso di inserire la modifica statutaria, espressamente prevista nella traccia, di convocazione informale del C.d.A.,** richiamando a sproposito, nella parte teorica del proprio elaborato, l'art. 2475 c.c., che riserva agli amministratori la gestione dell'impresa, e ritenendo che in essa debba ritenersi inclusa anche la decisione sulle modalità di convocazione del C.d.A., con ciò compiendo un gravissimo errore in punto di diritto.

Come noto, infatti, il legislatore non disciplina le modalità di convocazione del consiglio di amministrazione e **non le riserva affatto alla decisione degli amministratori; tali decisioni non competono agli amministratori ex art. 2475 c.c., non essendo inerenti alla "gestione dell'impresa"** (cioè, alle attività finalizzate al perseguimento dell'oggetto sociale) **ma al funzionamento amministrativo della società.**

7. **Allo stesso modo, il candidato n. 14 ha del tutto omesso la clausola in questione, giustificando tale decisione, nella parte teorica del proprio elaborato, con l'assurda affermazione che la formale convocazione sarebbe necessaria in quanto in mancanza i membri del C.d.A. non potrebbero essere edotti della data e dell'ora della convocazione** (come se non fosse possibile informarli *de visu*, telefonicamente o con qualsiasi altra modalità informale, o semplicemente decidere di tenere un C.d.A. urgente, senza previa convocazione formale, in quanto tutti contestualmente presenti presso la sede sociale!).

8. Il legislatore non disciplina neppure la fattispecie di riunioni "totalitarie" dell'organo amministrativo collegiale, mentre in materia assembleare, come è noto, detta una disciplina (artt. 2366 e 2479-bis c.c.) per la quale, in difetto di formale convocazione, non è comunque necessaria la partecipazione di tutti gli amministratori e sindaci, essendo sufficiente che essi siano almeno "*informati della riunione*".



Dottrina e giurisprudenza dominanti hanno da tempo affermato la libertà di forme nella convocazione dell'organo amministrativo collegiale e quindi anche la liceità di una convocazione "per le vie brevi" ossia in forma telefonica, orale ecc., purché ovviamente, pare doveroso precisare, non fosse altro in relazione ai principi generali di buona fede e correttezza, si tratti di comunicazioni che effettivamente raggiungano il destinatario e vi sia un preavviso idoneo **nel caso concreto** a consentire la partecipazione alla riunione (preavviso che può essere anche pari a zero, se tutti i membri del C.d.A. sono contestualmente presenti in sede ed informati sull'oggetto).

In tale contesto, pare legittima la previsione statutaria secondo la quale l'organo amministrativo è validamente costituito anche in assenza di particolari formalità richieste in via ordinaria per la convocazione allorché tutti gli aventi diritto ad intervenire o comunque ad assistere alla adunanza siano stati previamente (vale a dire, secondo i principi di buona fede e correttezza con adeguato limite di tempo) informati e comunque partecipi alla riunione la maggioranza di amministratori e sindaci in carica.

In siffatta ipotesi, infatti, in sostanza lo statuto non fa altro che legittimare, come è possibile, se pure in via subordinata (o in particolare fattispecie d'urgenza che lo statuto stesso potrebbe anche meglio specificare) la convocazione del consiglio senza particolari forme, purché idonee a raggiungere lo scopo informativo.

**9. Nonostante non abbiano previsto, come richiesto dalla traccia, una clausola che prevedesse la convocazione informale del C.d.A. e nulla abbiano previsto in ordine alla relativa maggioranza deliberativa, gli elaborati dei candidati n. 396 e n. 14 sono stati ritenuti idonei, entrambi con punti 38/50!**

Emerge anche in questo caso la grave contraddittorietà in cui è caduta la Commissione nell'applicare i criteri di correzione degli elaborati, sempre a danno del Dott. Maniga, il quale si è visto dichiarare non idoneo sulla base di criteri che non sono



stati invece applicati in maniera uniforme e coerente quando si è trattato di giudicare gli elaborati degli altri concorrenti.

**Quarto motivo - Falsa applicazione di legge (art. 11 comma 6 D. Lgs. 166/2006). Eccesso di potere per difetto del presupposto, motivazione errata, errore di fatto, illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà, incompletezza, incongruenza e contraddittorietà, nella parte in cui la Commissione ha ritenuto l'elaborato del Dott. Maniga relativo alla terza traccia (atto *inter vivos* di diritto commerciale) *"insufficiente per inadeguatezza dell'atto rispetto agli intenti e agli interessi delle parti, nei limiti consentiti dalla legge"*, in particolare in quanto *"il candidato avrebbe dovuto inoltre prevedere quantomeno la preventiva informazione dei punti posti all'odg."*.**

1. L'affermazione della Commissione riportata in epigrafe non tiene conto del fatto che non inficia la validità della convocazione informale la circostanza che la preventiva, seppure informale, convocazione non sia stata accompagnata da adeguate informazioni non solo sulla riunione, ma anche sugli argomenti da trattare.

2. A tal proposito, il radicato e tralatizio orientamento maggioritario ritiene che, dovendo per definizione gli amministratori essere informati sulle vicende societarie (art. 2381, ultimo comma, c.c.), non sia essenziale al processo deliberativo la fissazione di un dettagliato ordine del giorno e la distribuzione di materiali informativi in via preventiva.

3. Oltretutto, il primo comma dell'art. 2381 c.c. tipizza un procedimento deliberativo dell'organo amministrativo caratterizzato da una preventiva adeguata informativa, **ma la norma è espressamente derogabile**; e una deroga potrebbe proprio verificarsi nell'ipotesi di consiglio totalitario, informalmente convocato (anche se concettualmente l'assenza dell'utilizzo di mezzi informali di convocazione non è



affatto poi inconciliabile con una informativa preventiva sul merito degli argomenti da trattare).

Dalla norma in questione si evince, dunque, che il dovere di preventiva informazione è derogabile e che in ogni caso è **dovere degli amministratori informarsi sulle vicende societarie** (e d'altro canto essi, avendo pieno accesso alla documentazione sociale, **sono tenuti ad essere sempre pienamente informati** degli affari sociali, senza attendere la convocazione di un C.d.A.)

4. Insomma, delle due l'una: o si intende il dovere di preventiva informazione come inderogabilmente previsto per legge in caso di convocazione del C.d.A. in qualsiasi forma, e allora non è necessaria nessuna apposita previsione statutaria, che sarebbe ridondante in quanto meramente riproduttiva di un obbligo di legge; o si ritiene che il dovere di informazione gravi piuttosto sugli amministratori, che sono tenuti ad essere sempre informati sulle materie sulle quali vanno a deliberare, ed allora non si vede quale specificazione avrebbe dovuto essere inserita dal candidato.

5. Anche in questo caso, risulta altresì evidente la contraddittorietà tra la censura di insufficienza dell'elaborato mossa al ricorrente e l'ammissione di altri concorrenti che, allo stesso modo, non hanno espressamente previsto la necessità di una previa informazione degli amministratori all'atto della convocazione informale del C.d.A.

A titolo di mero esempio, si invita il Collegio ad esaminare gli elaborati dei candidati n. 214 [Doc. 12], n. 54 [Doc. 13], n. 70 [Doc. 14 – il candidato prevede solo la necessità di previa informazione dei sindaci, non degli amministratori], n. 396 [Doc. 16], n. 14 [Doc. 17] e n. 143 [**Doc. 18**]: **nessuno dei candidati suelencati** (ma, anche in questo caso, gli esempi potrebbero moltiplicarsi) **ha previsto alcunché per quanto concerne il dovere di previa informazione degli amministratori sugli argomenti**



all'O.d.G.; eppure le relative clausole non sono state censurate dalla Commissione con un giudizio di insufficienza, ed anzi tutti i ridetti candidati sono stati ritenuti idonei ed ammessi agli orali.

**Quinto motivo** - Falsa applicazione di legge (art. 11 comma 6 D. Lgs. 166/2006). Eccesso di potere per difetto del presupposto, motivazione errata, errore di fatto, illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà, incompletezza, incongruenza e contraddittorietà, nella parte in cui la Commissione ha ritenuto l'elaborato del Dott. Maniga relativo alla prima traccia (atto *inter vivos* di diritto civile) *"insufficiente per difetto di completezza e/o di coerenza logica e/o di ordine e/o di chiarezza e/o di esattezza sotto il profilo giuridico, sia in relazione alla motivazione delle scelte compiute, sia in relazione allo svolgimento della parte teorica"* in quanto *"il candidato, nella previsione della clausola contenente la condizione risolutiva del contratto di vendita, omette di specificare le modalità del relativo accertamento nel contraddittorio degli stipulanti (negozio di accertamento)"*.

1. Come già rappresentato in premessa di fatto, la traccia della prima prova scritta [Doc. 02] prevedeva che *"Sempronio intende essere garantito sulla servitù come sopra costituita sul fondo oggetto della presente vendita e che il prezzo pagato venga consegnato a Secondo solo dopo che il notaio abbia verificato l'inesistenza di preesistenti formalità pregiudizievoli gravanti sul bene in oggetto, prima della trascrizione della vendita"*.

Il tema posto dalla traccia è stato risolto dal candidato Dott. Maniga attraverso la predisposizione di una clausola contenente condizione risolutiva [Doc. 05]:

**"7) CONDIZIONE RISOLUTIVA**

*Le parti convengono che l'intera vendita sia condizionata risolutivamente per il caso di sussistenza di formalità pregiudizievoli gravanti sul bene in oggetto prima della trascrizione della presente vendita"*.



2. La Commissione ha ritenuto tale soluzione insufficiente in quanto, a suo avviso, il candidato avrebbe dovuto prevedere nell'atto un negozio di accertamento del verificarsi dei fatti dedotti in condizione.

**Tale decisione è affetta dai vizi riassunti in epigrafe, dal momento che la traccia non prevede affatto tale contenuto, né si potrebbe sensatamente affermare che esso costituisca contenuto necessario dell'atto di vendita, ogni qual volta esso preveda una condizione risolutiva.**

3. Come è noto, la condizione è l'evento, futuro e incerto, da cui le parti facciano discendere l'efficacia (condizione sospensiva) o l'inefficacia (condizione risolutiva) del contratto.

La condizione risolutiva offre al venditore una tutela di natura reale: infatti, al verificarsi dell'evento dedotto in condizione consegue la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1353 c.c., con effetti reali nei confronti dei terzi.

Il compratore, il quale ha acquistato sotto condizione risolutiva, potrà disporre del bene *medio tempore*, ma gli effetti di ogni suo atto di disposizione sono subordinati alla medesima condizione, ai sensi dell'art 1357 c.c.: una volta verificatosi l'inadempimento, il contratto si risolverà con efficacia retroattiva reale: il venditore potrà recuperare il bene nei confronti di qualsiasi terzo avente causa.

4. La migliore dottrina (M. C. DIENER, *Il contratto in generale*, 2011; G. PETRELLI, *La condizione "elemento essenziale" del negozio giuridico*, 2000) ha valorizzato la distinzione tra momento programmatico e momento esecutivo nella dinamica del contratto.

Il momento programmatico concerne appunto il "programma" delineato dalle parti, che si prospettano il raggiungimento di un certo risultato.

Il momento esecutivo, invece, logicamente successivo rispetto al primo, attiene al concreto realizzarsi di quel risultato prospettato.



Solo quest'ultimo momento può essere oggetto di condizione, in quanto caratterizzato anch'esso dall'incertezza e dalla futurità (*incertus an, incertus quando*).

5. La Corte di Cassazione, in diverse pronunce (*ex plurimis*, cfr. Cass. Civ. n. 3415/1999 e Cass. Civ. n. 1842/1997), ha aderito a tale tesi, riconoscendo la possibilità, nell'ambito dell'autonomia contrattuale, di utilizzare l'adempimento (nel caso di specie, all'obbligo di garantire il venditore dall'evizione) come evento condizionante l'efficacia del contratto, specificando la natura di condizione unilaterale che ricorre nella fattispecie in esame, vale a dire di condizione apposta nell'esclusivo interesse di una sola delle parti (nel nostro caso l'acquirente).

Ne consegue, dunque, l'idoneità sotto il profilo giuridico, della soluzione prescelta dal candidato Maniga, essendo la clausola risolutiva predisposta atta a raggiungere lo scopo voluto dalle parti, secondo la traccia (privare di ogni effetto la vendita nel caso di formalità pregiudizievoli, garantendo le relative restituzioni).

**6. Tale condizione si caratterizza per essere rinunciabile dalla parte nel cui interesse è posta, anche dopo che si sia verificata o sia mancata.**

**Nel caso in esame, quindi, l'acquirente, una volta realizzatosi l'inadempimento, potrà scegliere di giovare dell'effetto risolutivo della condizione o meno, ben potendo egli decidere di mantenere gli effetti della vendita e di risolvere il contrasto con il terzo negozialmente, per poi eventualmente agire contro il venditore per il risarcimento del danno.**

La tutela reale offerta dalla condizione risolutiva di inadempimento, in altre parole, è rinunciabile, nel caso di specie, da parte del compratore, e questo è il passaggio logico decisivo per comprendere che la disciplina del negozio di accertamento, rilevata come mancante dalla Commissione di concorso, oltre a non essere prevista dalla traccia, non può neppure dirsi un elemento essenziale dell'atto!



7. In sintesi, in assenza di una volontà in tal senso da parte dei contraenti (la traccia sul punto tace del tutto), la mancata disciplina di un negozio di accertamento dell'avvenuto verificarsi dell'evento dedotto in una condizione risolutiva unilaterale, all'efficacia reale della quale l'acquirente ha, oltretutto, il diritto di rinunciare, non può essere sensatamente considerato vizio dell'atto redatto dal Maniga.

8. Anche in questo caso, come in molti dei precedenti motivi, va altresì denunciata la chiara contraddittorietà in cui la Commissione è caduta nell'applicare i criteri di correzione.

Ad esempio, le condizioni risolutive previste nei rispettivi atti dai candidati n. 246 [Doc. 19], n. 805 [Doc. 20] e n. 1127 [Doc. 21] non prevedono alcun negozio di accertamento dell'avveramento dell'evento dedotto in condizione, né lo disciplinano in alcun modo.

Ciò nonostante, gli elaborati di tutti i candidati suindicati sono stati favorevolmente valutati dalla Commissione e i loro autori sono stati ammessi a sostenere la prova orale, come si evince dalla più volte menzionata elencazione.

Ancora una volta, dunque, il candidato Maniga risulta vittima di una contraddittoria ed incongruente attività valutativa, con chiara disparità di valutazione rispetto ad altri candidati.

**Sesto motivo – Violazione di legge (art. 3 L. 241/90). Falsa applicazione di legge (art. 11 comma 6 D. Lgs. 166/2006). Eccesso di potere per difetto del presupposto, motivazione inesistente e comunque errata, errore di fatto, illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà, nella parte in cui la Commissione ha ritenuto l'elaborato del Dott. Maniga relativo alla I traccia (atto *inter vivos* di diritto civile) “*insufficiente per difetto di completezza e/o di coerenza logica e/o di ordine e/o di***



*chiarezza e/o di esattezza sotto il profilo giuridico, sia in relazione alla motivazione delle scelte compiute, sia in relazione allo svolgimento della parte teorica" in quanto "il candidato, nell'atto notarile, prevede una nuova formalità non prevista ai fini dell'operatività della garanzia ipotecaria sul bene oggetto della suddetta vendita".*

1. La motivazione riassunta in epigrafe è meramente apparente ed in realtà semplicemente **incomprensibile**.

La Commissione, infatti, fa generico riferimento ad una "nuova formalità" prevista dal candidato "ai fini dell'operatività della garanzia ipotecaria", senza chiarire in alcun modo quale sarebbe questa "nuova formalità" (nuova rispetto a cosa? Al precedente atto confermato? Alla traccia?), né perché mai tale asserita nuova previsione costituirebbe causa di insufficienza dell'atto "per difetto di completezza e/o di coerenza logica e/o di ordine e/o di chiarezza e/o di esattezza sotto il profilo giuridico, sia in relazione alla motivazione delle scelte compiute, sia in relazione allo svolgimento della parte teorica"; ciò configura sostanziale violazione dell'obbligo di motivazione ex art. 3 L. 241/1990 ed eccesso di potere per difetto o mera apparenza della motivazione.

2. Peraltro, l'atto redatto dal Dott. Maniga quale soluzione della prima traccia non prevede alcuna "nuova formalità", qualsiasi cosa si voglia intendere con tale oscura locuzione.

È dunque evidente l'eccesso di potere per difetto del presupposto, errore di fatto, illogicità, irragionevolezza, mera arbitrarietà, così come la falsa applicazione dell'art. 11 comma 6 D. Lgs. 166/2006.

**Settimo motivo - Falsa applicazione di legge (art. 11 comma 6 D. Lgs. 166/2006). Eccesso di potere per difetto del presupposto, motivazione errata, errore di fatto, illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà, incompletezza, incongruenza e contraddittorietà, nella parte in cui la Commissione ha ritenuto l'elaborato del Dott.**



**Maniga relativo alla prima traccia (atto *inter vivos* di diritto civile) “insufficiente per difetto di completezza e/o di coerenza logica e/o di ordine e/o di chiarezza e/o di esattezza sotto il profilo giuridico, sia in relazione alla motivazione delle scelte compiute, sia in relazione allo svolgimento della parte teorica” per “mancata previsione della garanzia relativa alla servitù costituita in sede di divisione sul fondo assegnato a Primo giustificata con il richiamo di istituti (la trascrizione della servitù e principio di inerenza della servitù al fondo dominante) riguardanti l’acquisto ma che non ne garantiscono la conservazione nei confronti del creditore ipotecario di Primo”.**

1. Con la motivazione su riportata, la Commissione ha inteso affermare l’insufficienza dell’atto per non avere il candidato Dott. Maniga previsto, in favore dell’acquirente Sempronio, una garanzia sulla servitù di passaggio costituita in sede di divisione sul fondo assegnato a Primo, oggetto di ipoteca volontaria sulla quota indivisa.

2. Dalla traccia si evince che **prima** è stata concessa ipoteca da Primo sulla quota indivisa, **poi**, in sede di divisione, è stata costituita la servitù di passaggio.

3. Orbene, l’art. 2812 c.c. prevede, al primo comma, che le servitù di cui sia stata trascritta (ex art. 2643 n. 4 c.c.) la costituzione **dopo** l’iscrizione dell’ipoteca sul bene sul quale gravano, **non sono opponibili al creditore ipotecario**, il quale può far subastare la cosa come libera.

Il secondo comma della medesima disposizione prevede che la servitù si estingue con l’espropriazione del fondo e che il proprietario del fondo dominante è ammesso a far valere le proprie ragioni sul ricavato, con preferenza rispetto alle ipoteche iscritte posteriormente alla trascrizione dei diritti medesimi.

4. Tanto premesso, il rilievo compiuto dalla Commissione (mancata previsione di una garanzia a favore dell’acquirente Sempronio) è errato, in quanto tale



garanzia discende dalla legge (**evizione parziale**) e non è certo necessario (ed anzi è superfluo) che essa sia riprodotta nell'atto di trasferimento, ai fini della sua validità ed efficacia.

5. Come noto, l'evizione parziale ha luogo quando vi è il mancato acquisto o la perdita di una parte soltanto del diritto trasmesso o della cosa (Cfr. in dottrina RUBINO, *La compravendita*, in *Tratt. Cicu, Messineo*, 2.a ed., Milano, 1971, 722; LUMINOSO, *La compravendita*, 3.a ed., Torino, 2003, 235). Secondo parte della dottrina si distinguerebbe dall'evizione totale per il solo profilo quantitativo [RUBINO, *op. cit.*, 723; DE MARTINI, *Evizione (diritto civile)*, in *NN.D.I.*, VI, Torino, 1960, 1067].

6. Non ricorre, invece, nel caso di specie, l'ipotesi dell'evizione limitativa, ex art. 1489 c.c., che ricorre nel diverso caso in cui il compratore subisca, su iniziativa di un terzo, l'imposizione di una limitazione al godimento o alla disponibilità del bene acquistato (Cfr. in dottrina, Bianca, *La vendita e la permuta*, in *Tratt. Vassalli*, VII, 1, Torino, 1972, 782; in giurisprudenza, Cass. Civ. 24055/2008).

7. **Tanto premesso, il compratore Sempronio è già tutelato per legge dalla garanzia di cui all'art. 1484 c.c.**, pur essendo a conoscenza dell'ipoteca e dell'antiorità della sua iscrizione rispetto alla trascrizione dell'atto di costituzione della servitù volontaria (ciò a differenza di quanto accade nella diversa ipotesi di evizione limitativa, giacché i rimedi accordati dall'art. 1489 c.c., a differenza di quelli previsti dall'art. 1484 c.c., presuppongono l'ignoranza dei vincoli da parte del compratore al momento della conclusione del contratto - cfr. LUMINOSO, *op. cit.*, 235).

8. In base all'espresso richiamo all'art. 1480 c.c., al compratore parzialmente evitto spettano due rimedi alternativi: la risoluzione del contratto e la riduzione del prezzo (LUMINOSO, *op. cit.*, 235; MACARIO, *Vendita. Profili generali*, in *EG*, XXXII, Roma, 1994, 21), ricostruibile, in chiave formale, come una forma di risoluzione parziale (RUBINO, *op. cit.*, 723; LUZZATTO, *op. cit.*, 195).



Il compratore, cui spetta dunque non soltanto l'azione di risarcimento del danno, ma anche quella di risoluzione del contratto o di riduzione del prezzo, può limitarsi ad esperire il primo rimedio, rinunciando ad avvalersi dei secondi due (Cass. Civ. n. 3749/1975).

9. Chiarito, dunque, che la perdita del diritto di servitù costituisce un'ipotesi di evizione parziale (Cfr. Cass. Civ. n. 5396/1985) e che Sempronio, nell'ipotesi di cui alla traccia, fruisce già della medesima garanzia legale, non ha alcun senso logico il rilievo secondo cui il candidato Dott. Maniga non avrebbe previsto tale garanzia nell'atto, essendo tale previsione del tutto inutile e ridondante ai fini della validità dell'atto e della sua rispondenza alle esigenze delle parti.

**10. A ciò si aggiunga che la stragrande maggioranza dei candidati ammessi agli orali ha risolto il problema in maniera analoga, senza la previsione di nessuna garanzia in favore di Sempronio.**

A titolo meramente esemplificativo si segnalano in proposito gli elaborati dei candidati n. 805 [Doc. 20], n. 1127 [Doc. 21] (il quale peraltro, nella parte teorica, ha dato una spiegazione del tutto errata della sua decisione di non prevedere alcuna garanzia, affermando che la garanzia sarebbe costituita dalla trascrizione della servitù e dal principio di ambulatorietà della stessa, senza tener conto del fatto che tale trascrizione non è opponibile al creditore ipotecario che ha iscritto la sua ipoteca in data anteriore, ex art. 2812 c.c.) e n. 1360 [Doc. 22] (anch'egli caduto, nella parte teorica, nel medesimo errore commesso dal candidato n. 1127).

11. Spiace dover evidenziare che, ancora una volta, la Commissione è caduta in chiarissima ed insanabile contraddittorietà, *ictu oculi* rilevabile, laddove ha ritenuto insufficiente l'elaborato del Maniga per omessa previsione di una garanzia sulla servitù, mentre ha giudicato positivamente gli elaborati di molti altri candidati che hanno risolto il tema posto dalla traccia nello stesso modo (oltretutto sulla base di



motivazioni, esplicitate nelle rispettive parti teoriche degli elaborati, grossolanamente errate in diritto).

**Ottavo motivo - Falsa applicazione di legge (art. 11 comma 6 D. Lgs. 166/2006).**

**Eccesso di potere per difetto del presupposto, motivazione errata, errore di fatto, illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà, incompletezza, incongruenza e contraddittorietà, nella parte in cui la Commissione ha ritenuto l'elaborato del Dott. Maniga relativo alla prima traccia (atto *inter vivos* di diritto civile) *“insufficiente per difetto di completezza e/o di coerenza logica e/o di ordine e/o di chiarezza e/o di esattezza sotto il profilo giuridico, sia in relazione alla motivazione delle scelte compiute, sia in relazione allo svolgimento della parte teorica”, in quanto “il candidato prevede la rinuncia all'azione di restituzione anche da parte di Primo, la cui presenza in atto è del tutto ingiustificata alla luce del chiaro e univoco contenuto della traccia”*).**

1. Il rilievo riportato in epigrafe è del tutto ingiustificato, alla luce del fatto che anche Primo è legittimario e che pertanto anch'egli potrebbe essere interessato ad agire per la riduzione della donazione in favore di Secondo ed alla successiva azione di restituzione, a nulla rilevando il fatto che anche Primo sia un donatario.

Nel silenzio della traccia sul punto, infatti, non è possibile escludere che Secondo avesse ricevuto dal comune dante causa in donazione altri beni, con atti anteriori rispetto a quello del quale era parte, in veste di donatario, anche Primo, in misura tale da determinare una lesione della quota di legittima non solo di Terzo, ma anche dello stesso Primo.

2. Un esempio pratico può forse risultare utile.

Dato un valore di 900 al compendio ereditario del *de cuius*, morto *ab intestato* e che ha lasciato a sé eredi soltanto i figli Tizio, Caio e Sempronio, la quota di disponibile



sarebbe pari, ex art. 537 c.c., ad  $1/3$  (dunque a 300), mentre i residui 600 competerebbero in parti uguali ai legittimari Primo, Secondo e Terzo, in misura pari a 200 cadauno.

Supponiamo ora che, prima della donazione menzionata nella traccia, il *de cuius* ne avesse effettuata un'altra in favore del solo Secondo, di un valore pari a 500, di cui 300 imputati a disponibile, in modo da esaurirla tutta, e l'eccesso, pari a 200, imputato a legittima di Secondo, in modo da esaurire anch'essa.

Supponiamo ancora che la donazione menzionata nella traccia, più recente rispetto alla prima, avesse ad oggetto beni per un valore complessivo di 200, assegnati in comune e *pro indiviso* a Primo e Secondo e poi divisi tra costoro in parti uguali.

Ne conseguirebbe che il legittimario Primo ha ricevuto beni per un valore pari solo a 100, con una chiara lesione della sua quota di legittima e con il conseguente suo diritto di agire in riduzione nei confronti dell'ultima donazione, sulla base del criterio cronologico ascendente (art. 559 c.c.) e conseguentemente in restituzione nei confronti degli aventi causa di Secondo.

3. L'esempio sopra riportato conduce a ritenere che, nel silenzio della traccia sul punto, la previsione di una rinuncia all'azione di restituzione non solo da parte di Secondo, ma anche da parte di Primo, non si palesi affatto come superflua; **l'errore rilevato a carico del Dott. Maniga è dunque palesemente insussistente, rispondendo anzi la previsione della rinuncia della restituzione anche da parte di Primo ad una ulteriore, opportuna tutela in favore dell'acquirente;** tutela che il notaio ha il dovere di porre in essere a prescindere dalla volontà espressa dalla parte acquirente, che potrebbe anche non avere la preparazione giuridica per conoscere quali sono i rischi che assume con l'atto e quali le evenienze da prevedere e disciplinare.



D'altro canto, la contestata previsione non inficia in alcun modo la validità e l'efficacia dell'atto.

#### **IV - Istanza di misure cautelari collegiali ex art. 55 c.p.a.**

1. L'ampio margine di discrezionalità riconosciuto alla Commissione d'esame impone comunque di attribuire rilevanza determinante agli evidenti travisamenti su cui si fonda il giudizio sfavorevole espresso dalla Commissione stessa nei confronti del Maniga, tenuto conto che tali travisamenti hanno influito in maniera determinante sulle determinazioni conclusive.

2. D'altro canto, non può Codesto Collegio sottoporre queste ultime a una sorta di "prova di resistenza", valutando la rilevanza dei contestati errori ai fini del giudizio di inidoneità.

In tal modo, infatti, il Tribunale sovrapporrebbe la propria valutazione a quella dell'organo tecnico.

3. Peraltro, la fattispecie sanante, codificata dall'art. 21-*octies* L. n. 241 del 1990 – secondo cui non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti, qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato – non consente, tanto più con riferimento ad un provvedimento discrezionale, l'integrazione *ex post* di motivazioni evidentemente carenti, se non del tutto inesistenti, come quelle partitamente analizzate nel presente ricorso.

4. Il Collegio dovrà pertanto accogliere senz'altro il ricorso, annullando così il giudizio sfavorevole emesso nei confronti del ricorrente e, per l'effetto, ex art. 34, I comma, lett. e) c.p.a., ordinando all'Amministrazione resistente di ricostituire, entro sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento, la Commissione



esaminatrice del concorso *de quo*, affinché questa, in composizione diversa da quella che vi aveva originariamente provveduto, rivaluti gli elaborati del candidato Maniga, eliminati, per quanto possibile, tutti gli eventuali segni di riconoscimento e gli esiti della precedente correzione.

5. La nuova correzione andrà compiuta nel rispetto dei criteri generali fissati dalla Commissione plenaria e comprendendo anche l'atto *mortis causa*, nonostante lo stesso non sia stato oggetto di rilievi negativi: la valutazione d'idoneità, infatti, può essere svolta solo apprezzando tutte le prove, ove naturalmente non si ritenga di applicare il disposto di cui all'art. 11, 7° comma, del D. Lgs. 166/06.

Ove il nuovo giudizio si concluda con l'ammissione alla fase orale, la commissione dovrà applicare al Dott. Maniga un trattamento analogo a quello ai candidati che vi erano stati ammessi nella sessione ordinaria.

6. D'altro canto, sul sito Internet del Ministero della Giustizia, nella sezione dedicato al concorso in parola, è già stato pubblicato il calendario delle prove orali [Doc. 08], che inizieranno il **02.09.2024** e dalle quali il candidato Maniga è ovviamente escluso.

**È dunque necessario, urgente ed indifferibile che il Collegio disponga ex art. 55 c.p.a. l'ammissione con riserva del candidato Dott. Maniga alle ridette prove orali, il cui eventuale esito favorevole, ovviamente, sarà in ogni caso subordinato all'accoglimento del ricorso nel merito ed all'esito favorevole della nuova correzione delle prove scritte.**

7. Il provvedimento cautelare richiesto non assumerebbe carattere decisorio e non inciderebbe sulle posizioni soggettive dedotte in giudizio, se non nel breve lasso di tempo intercorrente tra l'adozione dello stesso e la sentenza di merito.

Sono noti i tempi mediamente necessari per la definizione, nel merito, dei ricorsi devoluti alla Giustizia amministrativa quando non è stato pronunciato



provvedimento di sospensione. Dunque, la tutela cautelare assume un ruolo centrale, in ragione dell'assoluta incompatibilità del tempo necessario per la definizione del processo con le esigenze di tutela della parte.

La fase cautelare, infatti, riveste una notevole importanza soprattutto alla luce del nuovo Codice, che fin dall'art. 1 richiama il principio di effettività, che racchiude in sé l'esigenza di una tutela quanto più tempestiva e adeguata secondo i principi della Costituzione e del diritto europeo.

Nella necessaria valutazione comparativa tra l'interesse del ricorrente e quello pubblicistico, non si vede come si possa sensatamente ritenere prevalente, in sede interinale, il secondo, visto che in caso di accoglimento della sospensiva la fissazione dell'udienza per il merito sarebbe molto più celere e consentirebbe, nelle more, di giungere alla decisione *re adhuc integra*.

Ricorre dunque un pregiudizio di eccezionale gravità che impone l'adozione della cautela invocata, essendo in gioco l'irreversibile compressione di beni della vita del ricorrente, il quale ha investito anni ed anni di studio e sacrifici personali ed economici nella preparazione di un concorso al superamento del quale legittimamente aspira.

8. In subordine, ritiene sommessamente questa difesa che le esigenze cautelari possano essere assorbite da una decisione in forma semplificata ex art. 60 c.p.a., non essendo necessaria attività istruttoria; ma questa, come è noto, è una via che le parti non possono chiedere e la cui scelta compete solo al Collegio.

## V - Conclusioni

Voglia l'Ecc.mo T.A.R. adito, previa adozione delle misure cautelari invocate (ammissione con riserva del candidato Dott. Maniga a sostenere le prove orali),



accogliere il ricorso, annullando così il giudizio sfavorevole emesso nei confronti del ricorrente e, per l'effetto, ex art. 34, I comma, lett. e) c.p.a., ordinando all'Amministrazione resistente di ricostituire, entro sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento, la Commissione esaminatrice del concorso *de quo*, affinché questa, in composizione diversa da quella che vi aveva originariamente provveduto, rivaluti gli elaborati del candidato Maniga, eliminati, per quanto possibile, tutti gli eventuali segni di riconoscimento e gli esiti della precedente correzione, disponendo che la nuova correzione sia compiuta nel rispetto dei criteri generali fissati dalla Commissione plenaria e comprendendo anche l'atto *mortis causa* ed applicando, per la fase orale, un trattamento analogo a quello riservato ai candidati che vi erano stati ammessi nella sessione ordinaria; con vittoria di spese e competenze di lite.

Si dichiara che per la presente controversia, che ha valore indeterminabile, è dovuto un contributo unificato di € 650,00.

#### **VI - Indice documenti depositati**

**Doc. 01** – D.D. 13.12.2022, pubblicato nella G.U. n. 99 del 16 dicembre 2022 – 4.a serie speciale - concorsi ed esami;

**Doc. 02** – Traccia I prova scritta;

**Doc. 03** - Traccia II prova scritta;

**Doc. 04** – Traccia III prova scritta;

**Doc. 05** – I prova scritta – elaborato del ricorrente;

**Doc. 06** – II prova scritta – elaborato del ricorrente;

**Doc. 07** – III prova scritta – elaborato del ricorrente;

**Doc. 08** – Estratto sito Internet Ministero della Giustizia;

**Doc. 09** – Elenco dei candidati idonei pubblicato il 03.07.2024;



**Doc. 10** – Verbale Commissione esaminatrice n. 220 del 12.12.2023 e relativo  
All. A;

**Doc. 11** – Elaborato di diritto commerciale redatto dal candidato n. 458;

**Doc. 12** – Elaborato di diritto commerciale redatto dal candidato n. 214;

**Doc. 13** - Elaborato di diritto commerciale redatto dal candidato n. 54;

**Doc. 14** – Elaborato di diritto commerciale redatto dal candidato n. 70;

**Doc. 15** – Elaborato di diritto commerciale redatto dal candidato n. 402;

**Doc. 16** – Elaborato di diritto commerciale redatto dal candidato n. 396;

**Doc. 17** – Elaborato di diritto commerciale redatto dal candidato n. 14;

**Doc. 18** – Elaborato di diritto commerciale redatto dal candidato n. 143;

**Doc. 19** – Elaborato di diritto civile redatto dal candidato n. 246;

**Doc. 20** – Elaborato di diritto civile redatto dal candidato n. 805;

**Doc. 21** – Elaborato di diritto civile redatto dal candidato n. 1127;

**Doc. 22** – Elaborato di diritto civile redatto dal candidato n. 1360.

Roma, 28 agosto 2024

Avv. Saverio Siniscalchi   Prof. Avv. Maurizio Onza   Avv. Marco Giorgi

